

REGOLAMENTO (CEE) N. 4178/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 4122/87 relativo ai contingenti annui all'importazione nel quadro delle restrizioni quantitative (campagna di pesca 1988)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 360/86 del Consiglio, del 17 febbraio 1986, recante disposizioni di applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4064/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 360/86, esiste la possibilità di effettuare una revisione nel corso dell'anno del volume dei contingenti nonché della loro ripartizione trimestrale, definiti dal regolamento (CEE) n. 4122/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3407/88⁽⁴⁾;

considerando che il Portogallo ha introdotto una domanda per aumentare di 6 100 t il contingente di naselli del genere *Merluccius* spp., congelati, fissato per la campagna 1988; che è dunque opportuno adattare i livelli

dei contingenti in merito, nonché la sua ripartizione trimestrale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dati relativi ai naselli del genere *Merluccius* spp., congelati, dei codici NC 0303 78 10 e 0304 90 47 di cui alla parte B dell'allegato al regolamento (CEE) n. 4122/87, sono sostituiti dai dati seguenti:

Contingente annuo	Ripartizione trimestrale			
	1	2	3	4
17 100	4 000	4 000	1 500	7 600

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1986, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 386 del 31. 12. 1987, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 299 dell'1. 11. 1988, pag. 61.